



In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 496/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Gennaro MARASCA	- Presidente -	Sent. n. sez. 965
Dott. Silvana de BERNARDINIS	- Consigliere -	CC - 6/6/2013
Dott. Stefano PALLA	- Consigliere -	R.G.N. 50829/2012
Dott. Paolo Antonio BRUNO	- Consigliere -	
Dott. Luca PISTORELLI	- Consigliere Relatore -	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA ORDINANZA

sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca nel procedimento nei confronti di:

L. F. , nato in , il ;
L. V. , nato in , il ;

avverso l'ordinanza del 10/10/2012 del G.i.p. presso il Tribunale di Lucca;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito per l'imputato l'avv. , che ha concluso chiedendo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 10 ottobre 2012 il G.i.p. presso il Tribunale di Lucca, a seguito di udienza camerale fissata per l'opposizione delle persone offese, rigettava parzialmente la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, restituendogli gli atti con l'ordine di formulare l'imputazione relativa ai reati di ingiuria, minaccia aggravata e lesioni personali nei confronti di L. F. e L. V., previa iscrizione del nominativo di quest'ultima nel registro degli indagati.

2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca deducendo l'abnormità del provvedimento in quanto non era nel potere del G.i.p. ordinare l'esercizio dell'azione penale per reati (nella specie quelli di ingiuria e minaccia) e nei confronti di soggetti (L. V.) non previamente iscritti nel registro delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il pubblico ministero, dopo aver iscritto il procedimento nei confronti del solo L. F. per i reati di atti persecutori e lesioni, richiedeva l'archiviazione per il primo, ritenendo inconfigurabile il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. né possibile riqualificare ai sensi dell'art. 660 c.p. i fatti esposti in querela, apparentemente giustificando – per quanto si evince dall'ordinanza impugnata e dalla stessa richiesta – la decisione di non procedere per gli altri reati denunciati dalle persone offese in ragione della contestuale pendenza di altri procedimenti penali ad oggetto i medesimi fatti. Prospettazione solo parzialmente accolta dal Gip, il quale, a seguito di opposizione delle persone offese e all'esito della rituale udienza camerale, accoglieva la richiesta di archiviazione per il reato di atti persecutori, ma riteneva invece ingiustificata la rinuncia del pubblico ministero a procedere per il reato di lesioni e per gli altri fatti denunciati in querela, come anche la mancata iscrizione della notizia di reato relativa a questi ultimi, nonché quella del nominativo di altro soggetto cui gli stessi erano stati attribuiti dai querelanti. Conseguentemente il giudice, non solo ordinava le iscrizioni omesse, ma altresì la formulazione coatta dell'imputazione per i reati di ingiuria e minaccia aggravata (mai iscritti dal pubblico ministero), nonché per quello di lesioni (apparentemente oggetto originariamente di iscrizione, ma non anche della richiesta di archiviazione).

In proposito il P.G. ricorrente lamenta non tanto l'abnormità dell'ordine impartito dal giudice di integrare le iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., quanto del contestuale provvedimento di imputazione coatta in relazione a reati mai presi in considerazione nel corso dell'indagine e nei confronti di un soggetto (la L. V.) mai formalmente indagato.

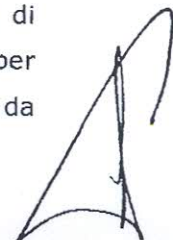
2. Sul punto va innanzi tutto ricordato che, richiamando le linee della consolidata giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di

chiarire come, in sede di archiviazione, il sindacato del giudice riguardi l'integrità dei risultati dell'indagine, restando esclusa qualsiasi possibilità di ritenere che un simile apprezzamento debba circoscriversi all'interno dei soli confini tracciati dalla *notitia criminis* delineata dal pubblico ministero; aggiungendo altresì che il *thema decidendum* che investe il giudice non si modella in funzione dell'ordinario dovere di pronunciarsi su di una specifica domanda, ma del più ampio potere di apprezzare se, in concreto, le risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari siano o meno esaurienti ai fini della legittimità della "inazione" del pubblico ministero. La questione dei rapporti tra G.i.p. e pubblico ministero in sede di archiviazione, quindi, non è tanto quella dell'oggetto (intera notizia di reato o soltanto imputazione elevata del pubblico ministero), quanto piuttosto quella del rapporto: esercizio azione penale - controllo giudiziale. Ne consegue che il G.i.p. non può limitarsi ad un semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, ma deve esercitare il suo controllo sul complesso degli atti procedurali rimessigli dallo stesso, ma è, d'altro canto, del tutto evidente che non può prendere egli l'iniziativa di esercitare l'azione penale in nome e per conto dello stesso pubblico ministero (Sez. Un., n. 22909 del 31 maggio 2005, P.M. in proc. Minervini, Rv. 231162).

Da ciò consegue, secondo la citata sentenza, che sia nel potere del giudice ordinare all'esito dell'udienza camerale l'iscrizione nel registro degli indagati del nominativo di soggetti non precedentemente iscritti dal pubblico ministero, qualora egli ritenga agli stessi ascrivibile il reato per cui si procede a seguito dell'esame del complesso degli atti trasmessi con la richiesta di archiviazione.

2.1 Sulla base delle premesse assunte dal Supremo Collegio (che non ha affrontato lo specifico profilo nell'occasione) sembra potersi giungere alle medesime conclusioni in merito alla configurabilità del potere del giudice di ordinare con il rigetto (totale o parziale) della richiesta di archiviazione l'iscrizione della *notitia criminis* in relazione a titoli di reato ulteriori e diversi da quelli originariamente individuati dal pubblico ministero, giacché solo in tal modo la funzione di controllo demandatagli dalla legge processuale assume l'effettiva consistenza implicita nella disciplina ordinata dalla legge processuale, consentendo di prevenire facili aggiramenti del principio di obbligatorietà mediante la parziale qualificazione da parte del pubblico ministero del fatto denunciato o, più semplicemente, mere disattenzioni, ugualmente lesive della regola costituzionale. E alle medesime conclusioni, ovviamente ed a maggior ragione, sembra doversi giungere con riguardo alla diversa ipotesi in cui a seguito del controllo esercitato sugli atti il giudice rilevi l'esistenza di ulteriori fatti costituenti reato trascurati dal titolare dell'azione penale.

2.2 In tal senso è già stato affermato che il giudice investito della richiesta di archiviazione avrebbe il potere di ordinare all'organo inquirente la mera iscrizione per una diversa ipotesi delittuosa, indicando anche eventualmente le indagini da

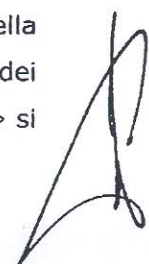


compiersi. In particolare Sez. 6, n. 22563 del 23 maggio 2007, Del Prete, Rv 236702 ha ritenuto legittimo, perchè compreso nel potere di controllo del giudice sulla completezza e congruità delle indagini previsto dall'art. 409 c.p.p., il provvedimento con cui il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del P.M., nell'accogliere tale richiesta, ordini all'organo inquirente l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di diversa ipotesi criminosa in ordine al fatto oggetto di investigazioni e contestualmente indichi specificamente le ulteriori indagini da espletare, fissandone il termine, mentre Sez. 6, n. 4183 del 15 gennaio 2013, P.M. in proc. Noli, Rv. 254254, ha ritenuto non abnorme l'ordine di iscrizione anche quando il pubblico ministero abbia comunque provveduto in precedenza ad autonoma iscrizione a modello 45.

2.3 Va perverso segnalato che secondo Sez. 6, n. 5058/10 del 15 dicembre 2009, P.M. in proc. Saccenti, Rv. 246136, sarebbe abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., accolta la richiesta di archiviazione parziale avanzata dal P.M. con ulteriore istanza di restituzione degli atti, disponga d'ufficio l'iscrizione nel registro delle notizie di reato per una diversa ipotesi criminosa e nei confronti di persona diversa da quella già indagata. Peraltro dalla motivazione della sentenza - che espressamente richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite - sembra potersi evincere che il profilo di abnormità sia stato riconosciuto con riferimento alla decisione del giudice di provvedere d'autorità alle nuove iscrizioni, di fatto pretermettendo il potere di gestione del pubblico ministero del registro previsto dall'art. 335 c.p.p.

3. E' a questo punto necessario stabilire quale sia l'effettivo orizzonte entro il quale i suddetti poteri possono essere esercitati dal giudice nel momento in cui egli, nel rigettare in tutto o in parte la richiesta di archiviazione, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 409 c.p.p.

In proposito va innanzi tutto chiarito come, alla luce della linea argomentativa seguita dalle Sezioni Unite Minervini, il provvedimento con cui il giudice, all'esito dell'udienza camerale, ordini l'iscrizione di ulteriori reati o nei confronti di soggetti diversi, solo apparentemente non è contemplato dal quarto comma del citato art. 409, atteso che lo stesso va ricondotto a quello - invece tipizzato dalla disposizione menzionata - attraverso cui lo stesso giudice esercita il potere di indicare al pubblico ministero nuove indagini, le quali, avendo un oggetto diverso da quello perimetrato dall'originaria iscrizione, necessariamente devono essere disposte seguendo le regole di legalità formale imposte dall'art. 335 c.p.p. In altri termini, una volta che il giudice sia investito del controllo sul complesso degli atti trasmessi dal pubblico ministero con la richiesta di archiviazione, è evidente che, a fronte dell'eventuale constatazione della illegittima rinuncia da parte del titolare dell'azione penale ad occuparsi di alcuni dei fatti o dei soggetti attinti dalla *notitia criminis*, l'ordine di svolgere «nuove indagini» si



traduca in quello di indagare *tout court* e, quindi, prima ancora in quello di completare l'iscrizione, naturale presupposto di legittimazione di qualsiasi attività d'indagine.

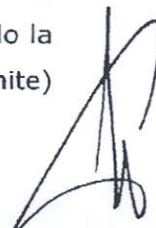
Conclusione questa che consente di prevenire eventuali obiezioni legate al fatto che il potere di disporre l'iscrizione del nominativo di alcuno nel registro degli indagati sia espressamente previsto esclusivamente dall'art. 415 c.p.p. con riguardo all'archiviazione dei procedimenti contro ignoti.

4. Ciò precisato e chiarito dunque che nel caso di specie il G.i.p. aveva il potere di ordinare nuove iscrizioni - peraltro, come accennato, nemmeno messo in discussione dal P.G. ricorrente - rimane da stabilire se egli contestualmente potesse altresì disporre l'imputazione coatta nei confronti del "nuovo" indagato e per fatti in riferimento ai quali il titolare dell'azione penale non aveva mai proceduto, nonostante fossero stati portati a sua conoscenza attraverso la querela delle persone offese.

4.1 Dopo l'intervento delle Sezioni Unite la giurisprudenza di legittimità sembra sostanzialmente omogenea nel ritenere abnorme il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione del procedimento, all'esito dell'udienza camerale disponga l'imputazione coattiva nei confronti di persone non precedentemente iscritte nel registro degli indagati, chiarendo in proposito come il provvedimento in questione non presenti mero carattere d'impulso rispetto all'inerzia del pubblico ministero, bensì vera e propria natura sostitutiva dei poteri propri del titolare dell'azione penale, risultando, per il suo contenuto, del tutto estraneo allo schema legale dei provvedimenti del giudice della fase (Sez. 5, n. 27/06 del 25 ottobre 2005, P.M. in proc. Roncato e altro, Rv. 233058; Sez. 4, n. 23100 del 18 aprile 2008, Villa, Rv. 240504; Sez. 3, n. 15732 del 12 febbraio 2009, P.M. in proc. Loschiavo e altri, Rv. 243253; Sez. 5, n. 6225/11 del 18 novembre 2010, Conf. comp. in proc. ignoti, Rv. 249294; Sez. 1, n. 39283 del 13 ottobre 2010, Ciarmiello, Rv. 248839; Sez. 6, n. 3891 del 12 gennaio 2012, Pmt in proc. Milana e altro, Rv. 251578).

4.2 La Corte ha invece assunto indirizzi contrastanti sull'altro profilo sopra evidenziato.

Secondo un primo orientamento apparentemente maggioritario, infatti, non sarebbe abnorme il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M. a formulare la relativa imputazione (Sez. 6, n. 42508 del 28 settembre 2012, Peverelli e altro, Rv. 253617). Alle medesime conclusioni sono giunte nel recente passato anche Sez. 6, n. 9005, del 20 gennaio 2010, Innantuauono, Rv. 246407, Sez. 6, n. 14565 del 31 gennaio 2011, P.M. in proc. S., Rv. 250029 e Sez. 6, n. 34284 del 22 giugno 2011, P.g. in proc. Polese, Rv. 250836 ed in precedenza (sempre limitando la citazione alle pronunzie successive al menzionato intervento delle Sezioni Unite)



17

anche Sez. 5, n. 43262 del 7 ottobre 2008, Frizzo, Rv. 241724 e Sez. 1, n. 41207, del 24 novembre 2006, Laccetti, Rv. 236003.

4.3 Altro orientamento, però, qualifica come abnorme il provvedimento del G.i.p. che, disponendo l'archiviazione, ordini di formulare l'imputazione per altro reato.

In questo senso si sono espresse ad esempio Sez. 3, n. 28481 del 27 maggio 2009, Battisti, Rv. 244565 e Sez. 6, n. 41409 del 13 ottobre 2009, P.M. in proc. Anzellotti e altro, Rv. 245476, secondo le quali sarebbe abnorme in quanto ~~estremo~~ al sistema processuale il provvedimento del G.i.p. che, investito di una richiesta di archiviazione, ordini al P.M. di formulare l'imputazione per reato diverso non precedentemente iscritto nel registro notizie di reato. Analogo principio è stato affermato da Sez. 4, n. 20198 21 febbraio 2007, Marinelli, Rv 236667 e da Sez. 6, n. 5058/10 del 15 dicembre 2009, P.M. in proc. Saccenti, Rv. 246136, ancorchè in relazione alla particolare fattispecie in cui il P.M. aveva espressamente riservato in ordine al reato ritenuto dal giudice le proprie determinazioni quanto all'esercizio o meno dell'azione penale, nell'ambito di una richiesta di archiviazione parziale riguardante altro reato ipotizzato a carico del medesimo imputato.

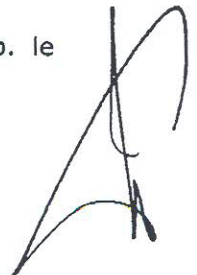
4.4 Va peraltro evidenziato come, singolarmente, entrambe gli orientamenti si rifacciano alla linea argomentativa delle Sezioni Unite Minervini, ponendo l'accento ora sul potere di controllo attribuito al giudice sulla richiesta di ~~archiviazione~~, ora sull'impossibilità che egli pretermetta quello del pubblico ministero di svolgere le proprie indagini prima di assumere una decisione in merito all'esercizio dell'azione penale.

5. Se dunque, in linea con l'oramai consolidato orientamento di questa Corte, il provvedimento impugnato deve considerarsi abnorme nella parte in cui non si è limitato a disporre l'iscrizione di L. VI nel registro degli indagati, ma altresì ha ordinato anche nei suoi confronti l'imputazione coatta, non altrettanto pacifica può ritenersi la soluzione con riguardo alla residua parte del provvedimento, relativa all'ordine di formulare l'imputazione in riferimento a reati diversi rispetto a quelli oggetto della richiesta di archiviazione, atteso che, come illustrato, la giurisprudenza di questa Corte non è univoca nell'affermare:

se sia abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisando anche altri reati nei fatti oggetto del procedimento, ordini al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione ex art. 409 c.p.p. in riferimento a questi ultimi.

Appare dunque necessario investire della questione ai sensi dell'art. 618 c.p.p. le Sezioni Unite a cui pertanto deve rimettersi il ricorso.

P.Q.M.



Letto l'art. 618 c.p.p. dispone rimettersi il ricorso alle Sezioni Unite Penali.

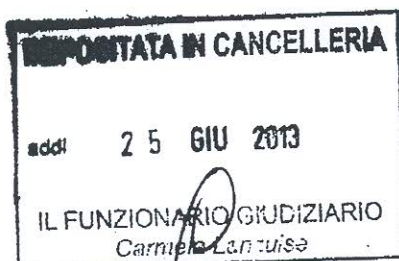
Così deciso il 6/6/2013

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli

Il Presidente

Gennaro Marasca



E' copia conforme all'originale
per uso d'ufficio.
Roma, li 26 GIU. 2013
Il funzionario giudiziario
Carmela Lanzuise